



Roma, 6 aprile 2017

Oggetto: Novità IVA 2017 – Spesometro e Comunicazioni Dati Trimestrali

A partire dal 1° gennaio 2017 sono entrati in vigore il nuovo Spesometro, la comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali, nonché alcune novità in materia di Dichiarazione Annuale Iva.

Le suddette novità sono state introdotte con il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso e successivamente ripresi dalla finanziaria 2017 e dal decreto “milleproroghe”.

Nel complesso, le novità introdotte rendono più complicato il complesso degli adempimenti amministrativi periodici in capo ai soggetti titolari di partita Iva in quanto aggiungono ben otto dichiarativi fiscali da inviarsi con periodicità trimestrale all’Agenzia delle Entrate.

L’introduzione di tali nuovi adempimenti consentirà al fisco di anticipare notevolmente l’azione di controllo e accertamento in ambito Iva potendo disporre di una base dati analitica e dettagliata già nel periodo d’imposta corrente.

A riguardo, infatti, il quadro normativo che introduce i nuovi adempimenti fiscali arricchisce anche gli attuali schemi sanzionatori in essere aggiungendo nuove sanzioni amministrative specifiche per le omissioni relative a tali nuovi dichiarativi fiscali.

1. Dichiarazione Annuale Iva

Con riferimento al periodo d’imposta 2016 è stato confermato che il termine per la presentazione della dichiarazione Iva è stato anticipato alla fine di febbraio 2017, anziché entro settembre.

Dal 2018, invece, con riferimento al periodo d’imposta 2017, la dichiarazione dovrà essere presentata fra il 1 febbraio e il 30 aprile (rif. D.L. 193/2016 art. 4 n. 4 lett. c).

Nell’articolo 5 del decreto vi sono novità anche per la dichiarazione integrativa, la cui disciplina ai fini dell’Iva si sgancia da quella reddituale e viene collocata nei nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 8 del D.P.R. n° 322/98. In particolare si stabilisce che la dichiarazione annuale potrà essere integrata, sia a sfavore sia a favore, entro i termini dell’azione accertatrice; l’eventuale credito potrà essere utilizzato, compensato, oppure chiesto a rimborso nella stessa dichiarazione integrativa, solo se questa è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com | tremenozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



2. Comunicazione delle fatture Iva (Nuovo Spesometro Analitico 2017)

Tra le più importanti modifiche apportate dal D.L. 193/2016 (art. 4 n. 1), vi è la rimodulazione vecchio Spesometro, di cui all'art. 21 del D.L. n. 78, del 31 maggio 2010.

A partire dal 2017 - vedi art. 4 del D.L. 193/2016 - i soggetti passivi IVA trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute, comprese le eventuali bollette doganali, nonché di tutte le note di credito.

Lo Spesometro, quindi, non sarà più annuale ma trimestrale (ad eccezione dell'anno in corso in cui è semestrale).

I dati da comunicare comprenderanno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura, la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

I soggetti obbligati all'invio della comunicazione sono:

- imprese familiari e agricole;
- società di persone, capitali, consortili, cooperative, estere rappresentate in Italia;
- enti non commerciali, per le sole operazioni rilevanti ai fini Iva;
- piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l'anno;
- enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
- professionisti, lavoratori autonomi ed altri soggetti che esercitano la propria professione in forma autonoma o associata.

I titolari di partita Iva esclusi ed esonerati dall'obbligo della comunicazione sono:

- contribuenti nel Regime dei Minimi;
- contribuenti nel Regime Forfettario;
- non residenti con stabile organizzazione in Italia;
- Pubbliche Amministrazioni;
- Commercianti al minuto e tour operator: esclusione solo per le operazioni superiori a €3.000.

Le scadenze relative a questa comunicazione sono:

Nel 2017:

Periodo di riferimento	Invio comunicazione
I e II Trimestre	entro il 16 Settembre 2017 (comun.ne semestrale)
III e IV Trimestre	entro il 28 febbraio 2018



Dal 2018:

Periodo di riferimento	Invio comunicazione
I Trimestre	entro il 31 maggio
II Trimestre	entro il 16 settembre
III Trimestre	entro il 30 novembre
IV Trimestre	entro il 28 febbraio dell'anno successivo

3. Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva 2017

Con la modifica da parte del D.L. 163/2016 (art. 4 n. 2), dell'articolo 21-bis del Decreto Legge n. 78/2010, viene introdotta la nuova comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Questa comunicazione prevede l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche anche se a credito.

Sono esonerati dall'adempimento i contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva ovvero non tenuti a eseguire le liquidazioni periodiche (es. minimi/forfettari).

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA dovrà essere presentata con cadenza trimestrale come segue:

Periodo di riferimento	Invio comunicazione
I Trimestre	entro il 31 maggio
II Trimestre	entro il 16 settembre
III Trimestre	entro il 30 novembre
IV Trimestre	entro il 28 febbraio dell'anno successivo

4. Controllo

Il controllo su queste comunicazioni verrà svolto dall'amministrazione finanziaria attraverso una verifica ed un'analisi di coerenza tra i dati ricevuti riguardanti le fatture attive e passive, e i dati riguardanti le liquidazioni periodiche, tenendo conto anche dei versamenti d'imposta effettuati nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui, dai controlli eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente dovrà essere informato per poter fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati in modo errato, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

A riguardo si segnala anche la recente disposizione introdotta dall'art. 3 del D.L. 163/2017 con la quale si stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale"* estendendo così, di fatto, i poteri di accertamento dell'Agenzia stessa la quale potrà operare per il recupero dell'imposta anche sulla base dei controlli effettuati come sopra specificato.



5. Sanzioni

Nuovo Spesometro

Le sanzioni per omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi alle fatture vanno da un minimo di €2 a fattura ad un massimo di €1.000 a trimestre, con riduzione a metà e con un massimo di €500, se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni successivi all'originaria scadenza Iva trimestrale.

Nuove Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche

Per omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione va da un minimo di €500 a un massimo di €2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Adempimento	Violazione	Sanzione
Comunicazione dati fatture	Omissione/errata trasmissione dati fatture emesse /ricevute	€2 per fattura (max €1.000 per trimestre)
	Invio tardiva entro 15 gg. dalla scadenza	€1 per fattura
	Invio correttiva entro 15 gg. dalla scadenza	(max €500 per trimestre)
Liquidazioni periodiche	omessa/incompleta/infedele comunicazione dati liquidazioni periodiche	da € 500 a € 2.000
	invio tardiva entro i 15 gg. dalla scadenza	da € 250 a 1.000 €
	invio correttiva entro i 15 gg. dalla scadenza	

6. Adempimenti soppressi

A fronte delle nuove comunicazioni relative alle fatture emesse e ricevute (nuovo Spesometro che sostituisce il precedente), il legislatore ha previsto la soppressione di alcuni adempimenti:

- comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio (a partire dal periodo di imposta 2017);
- comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e prestazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (già in atto a partire dal periodo di imposta 2016);
- comunicazione relativa all'avvenuta registrazione delle fatture, annotate nei registri IVA che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino (a partire dal periodo 2017).

Si precisa che con riferimento ai modelli INTRA acquisti sia di beni che di servizi ricevuti la loro precedente soppressione a partire dall'anno in corso è stata rettificata reintroducendoli con il Decreto Milleproroghe fino al 31.12.2017.



7. Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi

Relativamente agli obblighi previsti per il nuovo Spesometro e la comunicazione trimestrale dei dati IVA, il nuovo articolo 21-ter del Decreto Legge n. 78/2010 riconosce ai soggetti in attività nel 2017 un credito d'imposta pari ad €100 per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi.

Il summenzionato credito d'imposta spetterà a coloro i quali, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad €50.000.

Un ulteriore credito d'imposta sarà riconosciuto ai soggetti di cui sopra se questi opteranno per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127 del 2015.

Occorre precisare, che tale credito d'imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Riferimenti normativi:

- Decreto Legge del 22/10/2016 n° 193, art. 4 (cc 1, 2 e 3), e art. 5 (cc 1 e 2)
- D.P.R. n. 322/98 art. 8 cc 6-bis e 6-ter
- D.L. n. 78/2010 art. 21-bis, e art. 21-ter
- D.Lgs n. 472/97 art. 13